



COMUNE DI BORGOSATOLLO

Provincia di Brescia

ALLEGATO

*AL REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO AI CRITERI COMUNALI E MODALITA' PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 33 del 22/07/2010*

*DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
ALLIETAMENTO SVOLTA PRESSO I
PUBBLICI ESERCIZI*



Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di allietamento svolte presso gli esercizi pubblici nell'ambito del territorio comunale in relazione a quanto disposto dall'art. 74 della Legge 02 febbraio 2010 n. 6 tenendo presenti le seguenti esigenze:

- a) dei titolari degli esercizi pubblici ad esercitare le forme di semplice allietamento senza tuttavia addivenire di fatto ad una trasformazione del locale in luogo di trattenimento;
- b) del rispetto della normativa in materia di prevenzione all'inquinamento acustico di competenza del Comune in base all'art. 6 della L. 26/08/1995, n. 447;
- c) della tutela della quiete e sicurezza pubblica in generale ed in particolare della necessità di evitare eccessivi affollamenti del locale;

Art. 2
Condizioni di esercizio

1. Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere attività di allietamento deve presentare al comune apposita segnalazione certificata di inizio attività con le modalità stabilite al successivo articolo 3 del presente regolamento.

2. L'allietamento è consentito qualora siano osservate le seguenti condizioni da autodichiarare in fase di comunicazione:

- a) l'iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata.
- b) L'attività è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo prevalente di assistere all'allietamento stesso;
- c) Non è consentita l'emissione, al fine della fruizione da parte della clientela all'allietamento, di un biglietto di ingresso, prenotazione, tessera o simili;
- d) Il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
- e) L'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allietamenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
- f) L'iniziativa deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
- g) Non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- h) Non è data, in alcun modo, pubblicità all'evento;
- i) Non sono consentiti balli, se non previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S.;
- j) Corresponsione, se dovuti, dei diritti SIAE.

3. Qualora venissero a mancare anche una sola di queste disposizioni il locale si intenderà adibito a pubblico spettacolo con il conseguente rispetto della specifica normativa in vigore (art. 68 o 69 e articolo 80 del T.U.L.P.S.).

Art. 3 Modalità

1. L'attività di allietamento mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, DJ ed ogni altro apparecchio munito di amplificatori possono essere esercitati all'interno dell'esercizio, previa presentazione di S.c.i.a. attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed alla presentazione contestuale della documentazione di impatto acustico comprovante la compatibilità delle emissioni sonore prodotte dell'attività collaterale con i limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio.

Art. 4 Orari

1. Le attività di allietamento di cui all'articolo 3 sono consentite all'interno del centro abitati o comunque in contesti abitativi possono essere effettuate fino alle ore 24,00 dal venerdì alla domenica e fino alle ore 22,00 dal lunedì al giovedì.

Articolo 5 Deroghe

1. Nelle giornate di:

- a) 6 gennaio;
- b) giovedì grasso e ultimo di carnevale;
- c) 14 febbraio;
- d) 8 marzo;
- e) 1 novembre;
- f) 24 dicembre;

2. E' concessa la deroga agli orari stabiliti e gli allietamenti potranno protrarsi fino alle ore 1,00 oltre ad altre due giornate scelte liberamente nel corso dell'anno dall'esercente.

3. Per la sola serata del 31 dicembre è concessa la deroga fino alle ore 3,00.

4. Deroghe generali potranno essere emanate discrezionalmente dal Comune in occasione di particolari avvenimenti.

Articolo 6 Segnalazione certificata di inizio attività

1. Almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento il titolare dell'attività dovrà presentare una S.c.i.a. nelle quale sono indicati:

- a) la ragione sociale della ditta intestataria dell'autorizzazione commerciale;
- b) la tipologia dell'allietamento;
- c) l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 2;
- d) la richiesta di eventuale deroga;
- e) le giornate, il periodo o le date dell'attività di allietamento;

2. La S.C.I.A. dovrà essere trasmessa al Comune con periodicità, a scelta dell'esercente, trimestrale o semestrale, ovverosia puntuale per ogni singola giornata.

3. Copia della S.C.I.A. con ricevuta di avvenuta presentazione dovrà essere conservata presso l'esercizio pubblico ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo. Nel caso di richiesta di deroga dovrà essere conservata anche la risposta favorevole.

4. Al primo invio la S.C.I.A. dovrà essere corredata della documentazione di impatto acustico comprovante che l'attività oggetto di S.C.I.A. non sia causa di emissioni oltre i limiti consentiti dal piano di zonizzazione acustica.

Articolo 7

Attività di allietamento svolte all'esterno del pubblico esercizio

1. Le attività di allietamento di cui all'articolo 3 non possono essere svolte all'esterno del locale.
2. Per qualsiasi attività accessoria che preveda l'utilizzo di impianti di diffusione sonora dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Autorità competente che rilascerà provvedimento previa verifica della compatibilità dell'evento o dell'attività con le specifiche condizioni ambientali.

Articolo 8

Sanzioni

1. La violazione delle condizioni di cui al secondo comma 2 dell'articolo 2, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di falsità di cui al codice penale, comporterà l'applicazione della normativa prevista dal TULPS e delle sanzioni ad esso correlate.
2. La mancata preventiva presentazione della S.C.I.A. di cui all'articolo 6 comporta la sanzione amministrativa da 250,00 a 1500,00 euro;
3. il mancato rispetto del termine di cui al primo comma dell'articolo 6 con le formalità di cui al secondo comma del medesimo articolo comporterà la sanzione da 25,00 a 150,00 euro;
4. La mancata conservazione ovvero l'omessa esibizione agli organi di polizia e di controllo della copia della comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 6 comporta la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro;
5. La violazione in materia di orari e giornate di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 3000,00 euro;
6. l'inosservanza di ogni altro comportamento del presente regolamento, non previsto nei commi precedenti, comporta la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro.
7. Qualora sia accertata in un anno la reiterazione dell'abuso nell'attività di allietamento, potranno essere disposti la sospensione o il divieto dell'attività di allietamento. L'inosservanza della sospensione o del divieto di cui al presente comma comporta la sanzione amministrativa da 1000,00 a 6000,00 euro. La reiterazione dell'inosservanza della sospensione o del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.